19

ALLA

REGIA CORTE DI CASSAZIONE

DEL

REGNO D' ITALIA

BOLOGNESE

DI LETTERE DI CAMBIO

PER

IL SIGNOR GIOVANNI RINALDI

DI BOLOGNA

CON

LI CONTUTORI DEI PUPILLI COEREDI
DEL FU EMANUEL SACERDOTI

DI MODENA

ALLEGAZIONE

DI FATTO, E DI DIRITTO.

BOLOGNA

TIPOGRAFIA DI ULISSE RAMPONI.

1809.

89438

SAPIENTISSIMI SIGNORI

Li 15. Novembre 1797. li Signori Gioanni Rinaldi di Bologna, e Daniel Lampronti di Ferrara acquistarono in società dalla Repubblica Francese una Tenuta situata parte nel Territorio Ferrarese, e parte nel Veneziano per lo prezzo di 22. mila Pezze Colonnate effettive, ossia Scudi Romani 22. mila. E ad assicurarne il pagamento rilasciarono al Signor Haller Amministratore delle Finanze della Repubblica Francese in Italia altrettante Cambiali tratte dal Socio Lampronti, ed accettate dal Rinaldi pagabili in Venezia; la prima di Pezze, o Scudi 5000 ai 15. Decembre 1797.; la seconda di Scudi 1700 a tutto Gennaro 1798.; la terza di Scudi 1700 a tutto Febbraro dello stesso Anno; e così successivamente di mese in mese in ragione di Scudi 1700 fino al compimento della indicata somma.

Avendo creduto i Socii, che occorresse far forte sull' istante la Cassa sociale di una somma di Scudi 10. mila ebbero ricorso al Signor Emanuel Sacerdoti di Modena, il quale promise di esserne il Sovvenitore. Del resto patteggiarono, che a compire la ressiduale somma di Scudi 12. mila ciascuno de' Socii versar dovesse nella Cassa comune la sua metà di Scudi 6. mila.

Giova intanto riflettere fin d'ora, quanta fosse in quell' affare della Sovvenzione la astuta accortezza del Sovvenitore per una parte, e quanta fosse la buona fede de' Socii per l'altra. Sacerdoti non fece alcuna obbligazione di mutuo, se non se dopo essere divenuto padrone dei Recapiti, che lo garantivano della restituzione del mûtuo stesso. Quindi li Socii con privata Scrittura del 1.° Decembre 1797. (*Process. pag.* 7. *e* 8.) si obbligarono (ove Sacerdoti avesse loro somministrati li Scudi 10. mila) di restituire la stessa somma coi relativi supporti mercantili entro termini certi, e determinati, accordando al Sovvenitore non solo una speciale privilegiata ipoteca, ma ben anche il legale subingresso nelle loro ragioni di dominio sulla acquistata Tenuta per l'importo della Sovvenzione, che tutto dovea erogarsi nel pagamento di quella. Siccome poi li pagamenti dovevano dai Socii (come si disse) farsi in Venezia, così fu detto, che avesse il Sacerdoti a rimettere li Scudi 10. mila a Lampronti di Ferrara, che sarebbersi considerati come pagati ad entrambi i Socii, poichè era stato costituito il Lampronti qual Mandatario della Società a fare le rimesse a Venezia in estinzione delle Cambiali tratte all' ordine dell' Amministratore della Repubblica Francese.

E finalmente a garantire maggiormente il Mutuante Sacerdoti della restituzione della somma mutuata rilasciarono li Socj cinque cambiali a diverse scadenze tratte dall' un Socio Lampronti, ed accettate dall' altro Socio Rinaldi, le quali sono descritte, e contenute nel ventre della suddetta privata Scrittura come parte integrale della medesima, e sono del seguente tenore.

„ Per Scudi 2180. Moneta da Paoli dieci.

„ A tutto Novembre mille settecento novantotto pagate „ per questa prima di Cambio all' Ordine S. P. del „ Cit-

„ Cittadino Emanuel Sacerdoti, Scudi due mila cen-
„ to ottanta Moneta da Paoli dieci, valuta da Noi do-
„ vutagli *giusta la Scrittura Legale stipulata a fa-*
„ *vore del medesimo*, ALLA QUALE &c., e pone-
„ teli giusta l' intelligenza, Addio.

„ Al Cittadino Gio: Rinaldi — Accetto
„ Prima — Bologna — Gio: Rinaldi.

Altra simile in Novembre 1799 di - - Scudi 2360.
Simile in Novembre 1800 - - - - - Scudi 2540.
Simile in Novembre 1801 - - - - - Scudi 2720.
Simile in Novembre 1802 - - - - - Scudi 2900.

Ove ebbero i Socj soscritta la privata Scrittura, ove ebbe il credulo Rinaldi accettate le cinque Cambiali, l'accortissimo Sacerdoti fu sollecito di ritirare a se l'una, e le altre, e divenuto possessore delle Cambiali prima di aver rimessa la valuta, potè ben agevolmente dar la Legge ai Socj in quanto al pagamento della valuta medesima, e tender loro un laccio non mai preveduto, che li pose nella più pericolosa situazione rapporto all' impegno da essi assunto verso la Repubblica Francese.

Pretese il Sacerdoti di soddisfare il suo debito contratto in faccia alla Società Lampronti e Rinaldi dietro la suddetta Scrittura del primo Decembre col fare le seguenti rimesse.

Era egli possessore di una Cambiale tratta da Lampronti ad un certo Dottor Marzari di Trecenta, e dallo stesso Marzari accettata pagabile a suo ordine a tutto Novembre 1797. per l' importo di Scudi 3864. 74. 6.

Era già scaduta questa Cambiale senza che il possessore Sacerdoti avesse levato il protesto contro l' accettante, senza che ne avesse dato avviso al Traente entro i termini prescritti dalle consuetudini Commerciali, quando il Sacerdoti stesso ne fece la cessione al Traente Lampronti per conto della rimessa della

va-

valuta dei Scudi 10. mila di cui nella detta Scrittura primo Decembre, e con tale cessione intese di pagare la somma di Scudi 3864. 74. 6.

È da riflettere inoltre che Sacerdoti pretendeva, che il Lampronti per affari preventivi all' Epoca dei 15. Novembre, ed estranei alla Società Lampronti e Rinaldi gli fosse debitore di Scudi 2298. 31. 3.

Sacerdoti pretese di potere compensare questo suo particolar credito contro Lampronti, e da Lampronti impugnato, col suo debito verso la Società Lampronti e Rinaldi, ed intese così di aver pagata la valuta di Scudi 2298. 31. 3.

Per il restante debito il Sacerdoti diede al Lampronti Cambiali sopra Venezia di Lir. 20. mila piccole conteggiate alla pari in Scudi 2000, ove, conteggiando il ricavato, non davano che soli Scudi 1802. 2. 1., e portavano però la differenza di Scudi 197. 97. 11.

E diede finalmente lettera sopra Morelli di Bologna per Scudi 1836. 94. 5. sopra la qual partita non cade nel presente giudizio veruna controversia.

Furono questi i termini, ed il modo, con cui Sacerdoti intese di soddisfare il suo debito dei Scudi 10. mila come si rileva da sua lettera 5. Decembre 1797. registrata in processo pag. 25. al 27. ivi „ Ricevo le cinque „ Cambiali di vostra Firma, che mi trasmettete, a ca- „ rico di Gioanni Rinaldi di Bologna, accettate, cioè:

Scudi 2180. per Novembre 1798.
Scudi 2360. per Novembre 1799.
Scudi 2540. per Novembre 1800.
Scudi 2720. per Novembre 1801.
Scudi 2900. per Novembre 1802.

Scudi 12700.

„ delle quali a suo tempo sarò a procurarne il do- „ vere, dedotto lo sconto, e provvigione secondo „ l' intelligenza convenuta di Scudi dieci mila, aven-

„ do

„ do pure ricevuta la Scrittura d' obbligazione di Voi
„ unitamente al suddetto Signor Rinaldi rapporto al
„ buon fine di dette cinque Cambiali. Per supplire
„ all' importo delle medesime giusta l' intelligenza
„ fra di Noi precorsa, vi rimetto per Bologna al vo-
„ stro ordine colle inserte. „

„ Scudi 3864. 74. 6. — Moneta dal Dottor Felice
„ Marzari di Trecenta in Bolo-
„ gna vostra Lettera pagabile
„ per tutto Novembre scorso al
„ mio ordine a voi ceduto. „

„ Scudi 1836. 94. 3. — Moneta a giorni 8. Vista da
„ Valerio Morelli di Bologna Let-
„ tera mia

„ Scudi 2000. — . — — in Lir. 20. m. piccole per Ve-
„ nezia da Abram Vita d' Angeli
„ come dalla quì sotto distinta,
„ prima della Serrata del Banco

„ Scudi 2298. 31. 3. — per esso dovutomi in conto
„ corrente, da voi quì firmato
Scudi 10000. — . — „ come dall' annessa copia, che
„ vi trasmetto. „

„ Vi piacerà avvisarmene la ricevuta col Credito per
„ pareggio di detta Partita. „

Da tali calcoli risulta, che la Società Lampronti, e Rinaldi non incassò, che la somma di Scudi 3638. 96. 4., poichè detratto l' importo della Cambiale Marzari, del Conto corrente, e della differenza nelle Lire piccole Venete; vale a dire detratto l' importo di Scudi 6361. 3. 8. restano appunto Scudi 3638. 96. 4. che uniti formano li Scudi 10. mila della pretesa Sovvenzione.

È ben agevole cosa il conoscere, che il Lampronti aveva tutto l' impegno di dissimulare, e tenere ignota al Rinaldi la non giusta Operazione del Sacerdoti, sia che avesse egli dissentito, sia tanto più che ne aves-

se consentito, poichè avrebbe avuto il Rinaldi stesso ragionevole motivo di querelarsi, che in grazia di particolari conti a lui non manifestati fra il Lampronti, ed il Sacerdoti restasse così sacrificato l' interesse della Società.

Quindi sapendo il Rinaldi, che oltre li Scudi 10. mila che egli supponeva di buona fede incassati dal Lampronti restavano a pagarsi altri Scudi 12. mila alla Repubblica Francese entro il termine di dieci mesi, fu sollecito di versare nella Cassa sociale quasi tutta la sua metà, che pur era di Scudi 6. mila. E risulta diffatti dal Processo di prima Istanza (Pag. 37. 38. 41. 42. 43.), e da quello di seconda Istanza (Pag. 12. tergo) che Rinaldi prima del 6. Marzo 1798. aveva fornito Lampronti di tanti fondi per Scudi 5775, che costituiscono appunto presso che l' intera metà a lui spettante del residuo prezzo dovuto alla Repubblica Francese.

Non farà meraviglia pertanto se Lampronti e coll' incasso effettivo delli Scudi 3638. 96. 4. ricevuti dal Sacerdoti, e coi fondi fornitigli da Rinaldi per Scudi 5775. potè alle varie scadenze pagare alla Repubblica Francese entro il Febbraro 1798., considerati oltre questo i giorni di favore della Piazza di Venezia, Scudi 8400, che formano appunto le sole somme da lui pagate.

Intanto è da sapersi, che Lampronti pochi mesi dopo avere pagati li detti Scudi 8400. mancò così alla vita naturale, che alla civile, locchè accadde sui primi di Ottobre 1798. (Processo di seconda Istanza Pag. 11. tergo),

Era appena accaduta la morte di Lampronti, che si fece generale concorso de' di lui Creditori, e fu scelto in Capo Creditore (importantissima cosa a riflettersi) ossia Assunto, o Amministratore della Massa, il Sig. Sacerdoti di Modena rappresentato dal Sig. Lugo, e

Vis-

Viscardi di Ferrara, li quali si impossessarono di tutte le Carte, e Libri attinenti al Patrimonio Lampronti (Processo di seconda Istanza pag. 6. tergo al 9.)

Dopo la morte del suddetto Lampronti, e precisamente entro Novembre 1798. maturava la prima Cambiale di restituzione del mutuo a carico di Rinaldi. Siccome Questi però oltre i suddetti fondi di Scudi 5775. aveva fornito il Lampronti del fondo occorrente per il saldo della detta Cambiale, così trovossi nella circostanza di dover chiedere a Sacerdoti una dilazione di pochi Mesi, che gli fu senza difficoltà accordata, come risulta da Lettera dei 10. Novembre 1798. (Process. pag. 11. tergo, e 12.)

Maturava del pari a tutto Novembre 1799. la seconda Cambiale di restituzione del mutuo, quando in prevenzione Rinaldi dimandò anche per questa una discreta dilazione, che gli fu accordata a tutto Maggio 1800., come da privata Scrittura del 17. Ottobre 1799. (Process. pag. 2.)

Pendente l'intervallo di questa dilazione si trovò costretto il Rinaldi di sciogliere la Società coi Creditori dello Stato Lampronti, come enuncia anche il Recapito *segnat. Lett. B.*, che li Signori Contradditori hanno tentato serotinamente di produrre nel Giudizio di terza Istanza.

Fu allora, che cessò in parte la somma difficoltà di avere accesso all' Archivio del Patrimonio Lampronti; e allora fu, che potè osservare il Rinaldi, qual era stato il non preveduto giro delle operazioni Sacerdoti nella pretesa rimessa della Valuta delli Scudi 10. mila, come si rileva mirabilmente dalle attestazioni portate in Processo di seconda Istanza (pag. 6. tergo al 9.)

Non deve pertanto far sorpresa, se Rinaldi, solo pendente la suddetta dilazione, si ricusò a pagare veruna somma oltre li Scudi 3638. 96. 4. effettivamente incassati dalla Società; nel che tutto consiste il nodo della presente Causa.

La

La vera questione pertanto è la seguente = È egli tenuto Rinaldi di saldare le Cambiali in credito Sacerdoti per l'importo di Scudi 6361. 3. 8. più i supporti relativi: ossia è egli tenuto a pagare a Sacerdoti 1.° l'importo della Cambiale Marzari. 2.° del Conto corrente. 3.° della differenza delle Lire piccole Venete? =

È stata quindi con solenne Re-Giudicata consacrata la giustissima massima, che poteva egli difendersi a tutto diritto colla eccezione, di cui fece uso, del non numerato denaro, poichè è stato dai Tribunali Giudicanti riconosciuto 1.° Che la Sovvenzione doveva farsi dal Sacerdoti alla Società, e a comodo della Società. 2.° Che per l'importo delli Scudi 6361. 3. 8. non è stata fatta la Sovvenzione nè alla Società, nè a comodo della medesima. 3.° Che Rinaldi non ha con alcun fatto posteriore pregiudicato il suo diritto.

L'autorità pertanto della Re-Giudicata, e la ragione assicurano l'ornatissimo nostro Cliente Signor Rinaldi, che sarà rigettato l'imprudentissimo temerario ricorso degli Avversarj Eredi Sacerdoti come rispettosamente si implora dalla Giustizia, e rettitudine di cotesta Suprema Corte di Cassazione.

E primieramente, che la Sovvenzione dovesse farsi alla Società, e a comodo della medesima è troppo di per se palese, se il tenore imparzialmente si consideri della suddetta Scrittura 1.° Decembre 1797., e le cause si attendano, che indussero li Socj a contrarre verso Sacerdoti la relativa obbligazione.

Da quella privata Scrittura emerge pure, qual fu l'unico, e solo oggetto della addomandata Sovvenzione. Si comincia dall'esporre, che Rinaldi, e Lampronti hanno IN SOCIETA' comprata dalla Repubblica Francese una Tenuta, e che per far fronte ALL'ASSUNTO IMPEGNO hanno chiesta la Sovvenzione. Si soggiugne poi, che il denaro, che i Socj in tal modo ri-

ritrarranno, deve essere, e *sarà realmente erogato in parziale pagamento della acquistata Tenuta*: e solo per questo motivo chiaramente espresso si obbligano *in solido* entrambi i Socj al puntuale adempimento delle cinque Cambiali rilasciate a garantire la restituzione del mutuo desiderato: solo per questo motivo offrono *in solido* la speciale ipoteca, e della Tenuta, e dei frutti, che si raccoglieranno; solo per questo motivo obbligano *in solido l' uno per l' altro, e l' altro per l' uno* le loro Persone, ed Eredi, e Beni qualunque presenti, e futuri. E chi potrà credere mai, che Rinaldi Socio di Lampronti fosse stato per contrarre tante obbligazioni onde conseguire una sovvenzione, la quale non avesse riguardato il comodo e non avesse provveduto al bisogno della Società? Niuno certamente: che lo stesso Sacerdoti nol credette Egli pure. E scrivendo a Lampronti si querela, che faccia Questi *inutili repliche* o sul Conto corrente, o sulla Cambiale Marzari, o sulla differenza delle Lire piccole Venete, e difficulti di ammettere tali partite IN CONTO DELLA SOCIETA'. E con Lettera dei 27 Maggio 1800., scrivendo a Rinaldi confessa che lo scopo della sovvenzione fu quello *di contribuire* (sono parole della suddetta Lettera) AL SUO (cioè di Lampronti) e VOSTRO VANTAGGIO.

Nè si dica, che a termini della suddetta privata Scrittura 1. Decembre la valuta doveva rimettersi da Sacerdoti a Lampronti, e che fattone a questo il pagamento, si sarebbe considerato come fatto ad ambi i Socj = *La valuta del quali* (sono parole della Scrittura) *dovrà il Cittadino Sacerdoti rimettere al Cittadino Lampronti, che saranno come li avesse pagati ad ambidue Noi* = Questa stessa espressione dà a dividere assai buon conto, che la Sovvenzione volevasi fatta a comodo Sociale. E siccome d' altronde

Lampronti Negoziante, e domiciliato in Ferrara trovavasi in situazione di potere più comodamente far le rimesse a Venezia in estinzione delle Cambiali tratte dai Socj per l'importo delli Scudi 22. mila, prezzo della acquistata Tenuta, così fu designato il Lampronti stesso qual Mandatario, o Cassiere della Società, nelle di cui mani dovessero colare i fondi di comune ragione = *La valuta de' quali* (giova ripeterlo) *dovrà il Cittadino Sacerdoti rimettere al Cittadino Lampronti, che saranno, come li avesse pagati ad ambidue Noi, avendo già esso l' assunto di pagare la Repubblica Francese, mediante l' estinzione delle Cambiali alla medesima rilasciate: pertanto ci obblighiamo principalmente, ed insolido l' uno per l' altro &c.*

Che più? Lo stesso Rinaldi, come superiormente si fece riflettere, versò direttamente nelle mani di Lampronti la somma di Scudi 5775. onde fossero erogati in residuale pagamento dovuto alla Repubblica Francese. Ma il versamento era fatto per comodo sociale, e non attribuiva alcun peculiare e proprio diritto a Lampronti. È pur noto, che qualunque Università, o Collegio, o Società deve necessariamente per la regolarità delle Operazioni aver quella, che Noi chiamiamo Cassa, e che li Romani chiamavano Arca Comune, la quale suol tenersi, o presso una terza Persona, o presso uno de' Socj, che abbia la confidenza di tutti. Ciò reputasi indispensabile, quando si tratta di più Nomi, o Persone costituenti un medesimo Corpo morale.

Poteva dunque, anzi doveva il Sacerdoti per un maggior vantaggio, o comodo della Società rimettere la Valuta al solo Lampronti. Ma l' obbligo di far tal cosa fu contratto in faccia alla Società, la quale avendo per quell' oggetto destinato il Lampronti qual suo Mandatario, non volle perciò alterare la natura delle ob-

obbligazioni contratte da un Terzo in faccia alla Società medesima. Così l' Einecio Element. Jur. Cambial. Cap. 3. §. 11. = ivi = *Enim vero potest diverso respectu aliquis, et Socius, et Institor, et Mandatarius esse. Quis enim neget etiam Socio, et Institori mandari posse?*

Ma se la Sovvenzione doveva farsi, come si è provato, dal Sacerdoti alla Società, e a di lei comodo, è ben certo d'altronde, che per l'importo di Scudi 6361. 3. 8. non fu fatta la Sovvenzione nè alla Società, nè a comodo della medesima; la qual cosa ha formato l'oggetto delle ulteriori considerazioni dei Tribunali, e forma nel tempo stesso l' oggetto del secondo proposto assunto.

Se, parlando a Giudici Sapientissimi, prescinder si potesse da formole legali, e da ragioni scritte di Civile diritto, e si potesse tenere discorso di semplice naturale, ma vero raziocinio, la causa sarebbe detta in poche parole. Sacerdoti promise pagare scudi dieci mila alla Società Lampronti, e Rinaldi, onde questa potesse sul momento erogarli in parziale pagamento dell' acquisto fatto dalla Repubblica Francese, pagamento, che doveva seguire in contanti, anzi in una certa determinata specie di moneta reale. Sacerdoti colle Cambiali delle lire ventimila piccole ha pagato di meno Scudi 197. 91. 11. = Non ha pagato alla Società, e meno per il fine convenuto, o compensando un suo preteso credito contro uno dei Socj, o restituendo una Cambiale ad uno de' Socj che ne era stato il Traente, il quale o non era più in tal qualità obbligato per essere stata pregiudicata la Cambiale, o certo null' altro aveva che un debito particolare verso Sacerdoti, che non percuoteva la Società. Dunque per l' importo di queste tre partite, vale a dire per Scudi 6361. 3. 8. Sacerdoti non ha pagato, come aveva convenuto. Dunque il mutuata-

rio, ossia la Società non sarà tenuta alla restituzione di tal somma, che alla medesima non fu sovvenuta. Che se di ogni, e singola partita ragionare si voglia secondo i più sicuri principj o delle Leggi comuni, o delle consuetudini commerciali, la cosa non lascierà di essere egualmente vera, e ragionevole.

Si cominci dalla partita delle Lire 20. mila Piccole. Conteggiando tal moneta immaginaria alla pari, ha egli pagato il Sacerdoti Scudi due mila alla Società Lampronti, e Rinaldi, in faccia alla quale aveva contratte le sue obbligazioni? In questo senso la questione non è che di fatto. Ma il fatto è posto così in chiaro nel Processo, che ogni dubbio è tolto interamente. Si ha dalla deposizione giurata del primo Mediatore di Cambio della Città di Bologna e dalla deposizione pur anche di pubblici Banchieri della suddetta Città. (Process. pag. 44.), che il Cambio di questa Piazza per Venezia nella serrata del Banco di Decembre 1797. era in cartella a 54. e mezzo, cosicchè Lire 20 m. piccole a tale ragguaglio non producevano a quell' Epoca, che scudi mille ottocento due, e baj. due moneta da Paoli dieci; dal che appunto la differenza nasce dei detti scudi cento novanta sette, baj. 91. 11. — Che se il Tribunale di Commercio non ammise una tale differenza condotto dal motivo che il pagamento assunto dal Sacerdoti doveva effettuarsi in Ferrara, e che tal perdita rapporto alla Piazza di Ferrara non era giustificata, ragion voleva, che li Tribunali Superiori riformassero in questa parte la Sentenza di Prima Instanza; poichè nel Processo di Seconda Instanza si è portata loculentissima la prova anche rapporto alla Piazza di Ferrara, quella prova, che trattandosi di cosa notissima si pensava dapprima non abbisognare, quella prova infine, che il Tribunale di Commercio avrebbe fin d' allora desiderata. Vedansi in proposito le deposizioni dei più

ac-

accreditati Negozianti di Ferrara (Process. pag. 11.), i quali certificano, che nelle negoziazioni degli effetti tratti sopra Piazze estere si stà al prezzo della Cartella della Piazza di Bologna. Se però la differenza in Ferrara era la stessa che in Bologna tra il valore nominale, ed il ricavato delle Lire piccole di Venezia, e se tale differenza ascende a Scudi 197. 91. 11., cosicchè la Società invece di realizzare Sc. 2000., non può aver realizzato, che Scudi 1802. 2. — è chiaro, che la Società stessa non dovrà essere costretta a restituire, che questa somma realizzata, e che Sacerdoti non potrà pretendere l'importo della differenza, vale a dire la somma di Scudi 197. 91. 11. effettivamente non sovvenuta.

Passiamo a parlare del conto corrente. Il Sovvenitore Sacerdoti pretende di avere pagata, e rimessa parte della valuta, a cui si era obbligato compensando un suo preteso credito particolare contro Lampronti per resto di conto corrente. Ma oltre che questo conto non era stato firmato puramente, o riconosciuto liquido dal Lampronti, che anzi era stato firmato *salvo errore, ed omissione &c.;* oltre che Lampronti ha sempre negato dietro l'esame successivo di sue partite, che a tanta somma ascendesse il debito, quanta pretendeva il Sacerdoti, come risulta dal conteggio in Processo, (le quali cose tutte escludono il diritto di compensazione per mancanza di liquidità da una delle parti) oltre tutto ciò, si disse, è da riflettere che la compensazione nel concreto caso è onninamente vietata in diritto, e per conseguenza non si può dire, che Sacerdoti abbia rimessa in tal modo veruna valuta. È canone indubitato di Giurisprudenza, che la compensazione non si ammette che fra le medesime persone, le quali guardate nel medesimo aspetto siano vicendevolmente fra loro creditori, e debitori — *Baldasseroni del Cambio Part. I. Art.* 8.

§. 4. = ivi = *Da questa regola però è saviamente eccettuata la compensazione, che sia in grado di fare il debitore del Cambio mediante un altro Credito egualmente liquido, e non soggetto a discussione, non solo perchè de jure comuni la compensazione de' rispettivi Crediti egualmente liquidi, OVE SIA FRA LE STESSE PERSONE non può da alcuna di esse impugnarsi; ma &c.* =

E che questa Teoria sia veramente appoggiata ai principj del comune diritto chiaramente il dimostra fra molti il Testo nella Legge *Id quod.* 23. *ff. de compensationibus* = ivi = *Id quod pupillorum nomine debetur si Tutor petat non posse compensationem obiici ejus pecuniæ, quam ipse Tutor suo nomine Adversario debet* = E che generalmente sia proibita in tal caso, e riprovata la compensazione *Leg. Ejus quod.* 9. *Cod. de compensationibus* = ivi = *Ejus quod non ei debetur, qui convenitur, sed alii compensatio fieri non potest.* =

Nè avvi luogo a dubitare, che i termini delle suddette Leggi siano applicabili al presente caso. Sacerdoti era creditore (se pure in fatto si potesse anche ammettere il credito) per resto di conto corrente contro il solo Lampronti non come Socio del Rinaldi, ma come obbligato per affari preventivi, ed estranei del tutto alla Società. All' incontro Sacerdoti era debitore della somma di Scudi 10,000. per titolo di mutuo non a Lampronti, ma alla Società Lampronti, e Rinaldi. Ora egli è certo, che il nome di Lampronti, creditore come Socio era diverso dal nome di Lampronti qual debitore del Sacerdoti. Così il *Zanch. part. 2. Cap. 6. num. 65.*, e prima di Lui il *Mans. Consult.* 409. num. 18. = ivi = *Nam quando Societas alicujus negotiationis constat pluribus nominibus diversorum, nomen ipsius Societatis est diversum à nomine cujuslibet ex Sociis et e contra nomen cujuslibet*

bet ex Sociis est diversum a nomine Societatis ut in proposito tradit Bald. cum aliis apud Rotam Genuæ; et propterea debita, et credita Societatis in communi non dicuntur debita, et credita Sociorum in particulari; et e contra debita, et credita sociorum in particulari non sunt debita, et credita societatis in communi uti trad. Socc. Sen. et proinde sequitur, quod inter debitum, et creditum unius ex Sociis, et debitum, aut creditum Societatis non admittatur compensatio uti post Bart. Bald. et alios trad. Rot. Genuæ. Nam fieret tunc compensatio inter personas diversas, quod a jure prohibetur = Ed in precisi termini il Baldo nella Ripetizione della Legge *Ejus quod Cod. de Compensat.* = ivi = *Respondetur: Compensatio non datur, quia Corpus Societatis agit, non tamquam singularis persona, et ideo, quod debetur Societati, non compensatur cum uno ex Sociis. Item quia pecunia illa statuta est ad usus Sociales.* =

Si passi finalmente a parlare della Cambiale Marzari. Si è già notato dapprima, che questa era tratta da Lampronti al medesimo Marzari, e da questo accettata, pagabile al Sacerdoti Creditore dello stesso Lampronti. La Cambiale non fu protestata alla scadenza; ma fu posteriormente restituita al Traente. Ciò posto: O Sacerdoti cedette la Cambiale a Lampronti supponendo di avere diritto contro il Traente per non essere stato saldato dall' Accettante, ed oltre che saressimo in termini di compensazione, per cui militarebbero le cose tutte superiormente dette, è falso poi, che il Sacerdoti avesse più Credito veruno, o diritto contro il Traente Lampronti dal momento che non aveva escusso Marzari, e levato contro lui il protesto entro il termine prescritto dalle Leggi Commerciali? Così il Baldasseroni del Cambio, Part. 3. Art. 12. §. 4. = ivi = *Concludendo pertanto si sta-*

stabilisce, che se un Portatore di Cambiale negligente nell' esigere, e nel cavare il Protesto, o nel rimetterlo al suo Autore è il Padrone del Cambio, perde Egli per la sua negligenza quel diritto di regresso, che le leggi gli accordano contro gli Autori della Lettera, e se non è che un semplice Procuratore del Remittente, si costituisce egli debitore di tutti i danni, e pregiudizj arrecati alla Lettera con la sua negligenza =.

O Sacerdoti cedendo la Cambiale intese di costituire Lampronti in luogo suo a riscuoterne l' importo, ed oltre che il cedere un credito, non era un pagare in contanti, e meno un pagare la Società, con cui sola si era obbligato, è da avvertire, che cedeva un Credito da lui stesso riconosciuto di difficile esazione, ed una moneta per di lui fatto medesimo pregiudicata. Che più? Sacerdoti cedendo la Cambiale a Lampronti dice = *e per me a voi medesimo* = non dice già = *e per me alli Socj Lampronti, e Rinaldi a termini della Scrittura &c., a cui &c.* = Dunque ha riconosciuto Egli medesimo di non avere con tale restituzione fatto altro in sostanza, che una remissione di preteso debito ad un suo particolare debitore. Cosa altro significa l' esistenza di una Cambiale presso il Traente, se non se pagamento, ed estinzione del Credito, e Debito rispettivo fra le Persone obbligate in quella? Così nella Leg. *Creditricem. 7. Cod. de remiss. pignoris; Leg. 3. e 4. ff. de liberat. legat. e Leg. 2. ff. de Pactis* = ivi = *Et ideo si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inter nos convenisse, ne peterem: profuturamque ei conventionis exceptionem placuit..* =

Nè poteva una tale Cambiale pregiudicata essere restituita dal Rinaldi al Sacerdoti, come forse per ischerzo vanno dicendo gli Avversarj, giacchè fino dalla morte di Lampronti esisteva quella, ed esiste tuttora

pres-

presso lo stesso Sacerdoti, quale Amministratore dei beni Lampronti; Che anzi alla richiesta fattane da Rinaldi ai Mandatarj dello Stato fu essa negata, come prova il Documento prodotto in seconda Instanza (Process. di 2. Instanza pag. 6. al 9.)

Se però niun debito si può dare a Rinaldi della non restituzione della Cambiale, come sembra avesse desiderato lo stesso Tribunale di Commercio, è certo, che è cessata anche per questa ragione la difficoltà, che si ebbe di rigettare in proposito le pretese del Sacerdoti.

Concludiamo. Sacerdoti nel rimettere le Cambiali delle lire 20,000 piccole non ha pagati Scudi 2000., come egli ingiustamente pretendeva; ma Scudi 197. 91. 11. meno della suddetta somma. Nel liberare Lampronti dal preteso debito per resto di conto corrente per Scudi 2298. 31. 3. non ha sovvenuta la Società, e non ha versato alcun denaro in tal modo nella Cassa comune. E finalmente nel rimettere la Cambiale Marzari non ha fatto che cedere un Credito pregiudicato ad uno dei Socj, e non alla Società. Queste tre partite danno la somma di Scudi 6361. 3. 8. Dunque per questa somma non può avere alcuna azione di mutuo contro la Società, o contro gli obbligati in quella, i quali non possono essere tenuti a restituire ciò che non ebbero giammai. Dibattuta questa somma dai Scudi 10,000, che Egli doveva versare a comodo della Società restano soli Scudi 3638. 96. 4. Ma Rinaldi coll' ultimo deposito che fece a libera disposizione di Sacerdoti (Process. di 2. Istanza pag.) di Scudi 1960. 8. 11. i quali sono già stati levati da Sacerdoti stesso, ha effettivamente restituita la suddetta somma di Scudi 3638. 96. 4. compresi i relativi supporti. Dunque per l' eccesso di questi Scudi 1960. 8. 11. Sacerdoti non ha alcuna azione contro Rinaldi rappresentante

in oggi la Società, la quale fu soltanto per quella somma sovvenuta, come appunto dichiara il Tribunale di Appello nella sua definitiva Sentenza.

Ma tutto sia vero in punto di diritto, dicevano quì li Signori Contradditori, tutto sia vero. Non fosse lecito a Sacerdoti conteggiare le Lire Venete alla pari; nè lecito gli fosse il compensare o il credito suo di resto corrente, o l'altro che pur aveva contro Lampronti Traente della Cambiale Marzari, poichè anche la restituzione di questa Cambiale si riduce a compensazione. Che serve tutto ciò, soggiungono gli Avversarj, quando Rinaldi non provi, che le operazioni del Sacerdoti gli abbiano recato danno.

Una sola parola delle lire Venete. Essendo la lira piccola Veneta una moneta immaginaria, è chiaro, che le Cambiali delle Lir. 20. mila dovevano servire per comprare tanta moneta effettiva, e non solo effettiva, ma reale, e di tante Pezze di Spagna doveva essere nel concreto caso. Ma sia che il Rinaldi avesse fatta una tal compra, o cambio, che voglia dirsi, in Bologna, sia che in Ferrara, sia in Venezia la perdita in giornata era di un dieci circa per cento essendo la Cartella ad un 54, e mezzo come risulta dagli attestati in proposito. Come è adunque possibile, che Rinaldi non l'abbia incontrata, a meno che non si voglia supporre, che abbia Egli trovato un Cambista, o Banchiere, che gli abbia volsuto regalare un dieci per cento? Cosa deve Rinaldi provare di più? Provino prima li Signori Contradditori, che in quel tempo tutti i Banchieri, e Cambisti, o di Bologna, o di Ferrara, o di Venezia erano divenuti privi di senno per far cosa grata a Rinaldi, poichè prescindendo da positiva demenza non saprei vedere, come avessero voluto incontrare Eglino un danno di un dieci per cento.

Parlisi adunque delle altre due partite, che si riducono entrambe a pretesa compensazione.

Il

Il discorso degli Avversarj in questo proposito primieramente non regge in punto di diritto; poichè le Leggi non proibiscono la compensazione in grazia di un danno, che siasi giustificato, e meno poi dispongono, che la prova del danno spetti a chi, come il Rinaldi, si appoggia alla regola della Legge, che riprova la compensazione fra Persone diverse. Ma supponendo ancora in punto di diritto ciò, che piace a Signori Contradditori, non regge poi in punto di fatto, che manchi al Rinaldi la prova (ove Egli ne avesse il peso) del sofferto danno.

E vaglia il vero: a tutto li 8. Marzo 1798. Lampronti pagò alla Repubblica Francese (come al Processo di 2. Istanza pag. 15. tergo al 17.) Scudi 8400., e morì decotto, senza aver fatti ulteriori pagamenti.

A far il compimento del prezzo dovuto alla Repubblica Francese, e convenuto in 22. mila Pezze Collonnate restano Scudi 13600.

Questi gli ha pagati del proprio Rinaldi; rispetto a Scudi 1700. al Sig. Giribaldi Cessionario d' Haller, e rispetto alla residuale somma di Scudi 11900. alla stessa Repubblica Francese, come allo stesso Process. di 2. Istanza dalla pag. 15. tergo al 17. A buon conto dunque sarà pur forza il convenire, che per la differenza fra li Scudi 8400. versati da Lampronti, e li Scudi 10000, che doveva sovvenire Sacerdoti, vale a dire per Scudi 1600. veramente Rinaldi ha sentito un positivo danno, poichè ha dovuto sborsare del proprio ciò che doveva sborsarsi col numerario della Sovvenzione.

La questione però si ridurrà alli Scudi 8400. Ma Lampronti pagò questi in parte cogli effetti di Sacerdoti per l' importo di Scudi 3638. 96. 4. da Lampronti effettivamente realizzati. E come questa somma è stata restituita al Sacerdoti con i relativi supporti, così anche rapporto a questa non avvi controversia veruna.

Dun-

Dunque in ultima analisi tutta la difficoltà si andrà a ridurre a Scudi 4761. 3. 8. che unitamente a' suddetti Scudi 3638. 96. 4. fanno appunto il totale di Scudi 8400. Ora, come ha Egli pagati Lampronti questi Scudi 4761. 3. 8?

Forse con denari proprj? Nò certamente, poichè all' Epoca stessa della Sovvenzione Lampronti si trovava in urgentissimi bisogni, ed implorava qualche fondo da Sacerdoti per far fronte agli impegni del momento. Che più dalla Lettera 5. Decembre 1797. (Process. pag. 25. al 27.) risulta, che in quel tempo stesso Lampronti si ricusava per impotenza di dare esecuzione ad una Credenziale fatta da Sacerdoti ad un certo Tayr da lui raccomandato.

Dunque coi denari di Rinaldi. Infatti Noi abbiamo dal Processo pag. 37. 38. 41. 42. 43. che preventivamente all' Epoca degli otto Marzo 1798. Epoca in cui Lampronti compì il versamento alla Repubblica Francese degli Scudi 8400. Rinaldi aveva fatti a Lampronti dei Fondi per Scudi 5775., vale a dire per Scudi 1013. 96. 4. oltre i controversi Scudi 4761. 3. 8. che formano l' oggetto della questione. Se però una tal somma è stata pagata con effetti di Rinaldi, è certo che il danno per Rinaldi stesso sarebbe massimo, se dovesse egli restituire quella medesima somma a Sacerdoti.

Suppongasi però per ipotesi veramente disperata, che Lampronti pagasse con denari suoi proprj. Lampronti adunque essendo un Socio, che con denari suoi proprj ha sovvenuta la Società diventerà un Terzo qualunque, che avrà diritto a ripetere l' equivalente valore della Società medesima. Ed essendo ora tutti i pesi della Società già sciolta per la morte naturale, e civile di Lampronti caduti sopra il solo Rinaldi, è chiaro, che Rinaldi dovrà restituire allo Stato Lampronti quella Somma, che questi versò con denari

suoi

suoi proprj. In tal caso quei Fondi, che Rinaldi fece a Lampronti per Scudi 5775., se non servirono in tempo a Lampronti stesso per saldare le Cambiali delli Scudi 8400, avranno servito a restituzione della somma anticipata per così dire, e sovvenuta da Lampronti alla Società.

Sia però che Rinaldi abbia fatti i fondi in tempo abile, sia che gli abbia fatti posteriormente, sarebbe bene cosa strana, ed oltre ogni credere dannosissima, che dovesse ora sborsarne di nuovo l' importo a Sacerdoti, il quale null' altro spese colla Società, che la moneta dell' inganno, e del più riprovevole raggiro.

Ma che che ne sia del danno, soggiungono in fine li Signori Contraddittori, cosa potrà ciò rilevare, ove Lampronti abbia consentito nelle qualità delle rimesse fattegli da Sacerdoti?

Moltissimo rileva, e perchè gli Avversarj, cui pure la prova ne apparterebbe, non hanno provato un tale consenso, e perchè il consenso stesso, ove fosse intervenuto, nulla metterebbe in essere contro Rinaldi, e nulla di più proverebbe, se non che Rinaldi invece di essere ingannato da una Persona fu ingannato da due.

Li Signori Contradditori pretenderebbero di arguire il supposto consenso di Lampronti dal recap. *segnat. A.*, che hanno tentato di produrre nel Giudizio di Terza Istanza. Questo Recapito consiste in una asserta Lettera di Lampronti a Sacerdoti in data 11. Decembre 1797., con cui risponde (stranissima cosa) ad una dei 12. dello stesso Mese. Dicesi *asserta*, poichè non avvi argomento in Processo, onde ritenerla di carattere di Lampronti. Ma il più maraviglioso si è, che lungi risulti da tale Lettera un espresso consenso di Lampronti alla irregolarità della condotta di Sacerdoti, emerge anzi la prova di una non dubbia

querela, che ne fà Lampronti stesso nel proposito. E principalmente si lagna in rapporto alla differenza della valuta nelle Lire piccole Venete, e rapporto al conto corrente, di cui pretendeva Sacerdoti di compensarsi.

La questione poi non è se Lampronti avesse consentito. La vera, ed unica questione sarebbe se Lampronti deputato dalla Società qual Mandatario ad incassare Scudi 10. m. a comodo sociale potesse consentire in un modo diverso da quello, che la Società stessa aveva stipulato: E certo che nol poteva fare, e non poteva obbligare la Persona di Rinaldi, il quale aveva promesso di restituire a Sacerdoti quei dieci mila Scudi, che fossero stati versati effettivamente nella Cassa della Società. Ecco, per tacere di di tante altre, li precisi termini della Legge 82. ff. pro Socio = ivi = *Jure Societatis per Socium ære alieno Socius non obbligatur NISI IN COMMUNEM ARCAM pecuniæ versæ sunt.*

Ma si dirà infine da' Signori Contradditori: sia pur vera la differenza sopra notata nella valuta delle Lire 20. m. piccole Venete. Sia vero del pari, che fosse riprovata in diritto la compensazione, che intese il Sacerdoti di fare, e rapporto al conto corrente, e rapporto alla restituita Cambiale Marzari. Sia vero in una parola, che per la somma di Scudi 6361. 3. 8. possa dirsi non aver fatta Sacerdoti direttamente la Sovvenzione alla Società, nè a comodo della medesima (nel che il soggetto stava del secondo assunto propostosi da Rinaldi in questa Causa). Si conceda finalmente, soggiugneranno li Signori Contradditori, che da ciò ne potesse derivare, o ne sia effettivamente derivato danno alla Società. Qual debito di tutto ciò potremo dare a Sacerdoti, se di tutto avendo scienza Rinaldi, come pur devesi presumere, non ha impugnate le Operazioni di Sacerdoti, che

anzi le ha ratificate, quando allo scadere così della prima, che della seconda Cambiale a di lui carico della restituzione del mutuo ha dimandata, ed ottenuta dal Sovventore una dilazione?

Queste difficoltà meritavano senza meno di essere dileguate. Ed è in questo senso, che Noi dicemmo fin da principio, e proponemmo in terso assunto di far conoscere, che Rinaldi non ha mai con alcun fatto posteriore alla Sovvenzione pregiudicati i suoi diritti.

Primieramente è canone indubitato di civile diritto, che la Scienza nelle cose pregiudiziali non si presume, ma deve essere concludentemente provata con argomenti che escludano ogni dubitazione da Colui, il quale pretenda di trarre vantaggio dalla supposta scienza del suo Avversario. Così dietro il Testo nella Legge De his. ff. de Transactionibus decise mai sempre la Rota Romana Decis. 113. N. 27. Tom. 2. Cor. Ansald. = ivi = *Sicque semper scientia remanebat undequaque incerta, et ambigua, atque inadmissibilis ad finem præjudicii ex his quæ præter jam relatos habentur apud Burat. &c. e la Decis.* 746. *N.* 10. *Cor. Eod.* = ivi = *Et sane regulare est in quibuslibet indifferentibus materiis præjudicialibus scientiam non esse præsumendam, sed probationibus præstringentissimis concludendam* = .

E nelle Recenziori part. 10. decis. 346. incontrasi un caso simile, anzi presso che identico del nostro. Angelo De-Grimaldi concesse la facoltà al suo Amministratore Sturani di prendere denaro ad interesse dipendentemente da una condizione. L' Amministratore prese ad interesse il denaro prima che la condizione si fosse verificata. Si disputò, se Angelo De-Grimaldi doveva considerarsi debitore, e si allegò la presunta scienza in Lui del fatto del suo Amministratore: Ma fu deciso, che tal presunzione non poteva nuocere trattandosi di materia pregiudiziale.

Co-

Così al Num. 6. e 7. = ivi = *Nec relevans visa fuit præsumpta illius notitia ex eo deducta, quod sciverit pecunias in negotio collocatas non reperiri, ac libros Sturani viderit. Quia nec scientia præsumpta ad hunc effectum sufficiens erat, sed certa, ac indubitata requirebatur.* = Eppure in quel concreto caso la presunzione di scienza era fortissima, e portata quasi al grado di piena prova positiva, poichè era certo, che il Mandante De-Grimaldi aveva veduti i Libri del suo Amministratore: E nel nostro caso non solo non provasi da' Signori Contradditori, che Rinaldi, quando chiese le dilazioni, avesse veduti i Libri, e conti Sociali, ma concorrono i più forti invincibili argomenti, onde ritenere il contrario, come a momenti sarà notato.

È da riflettere in secondo luogo, che la scienza di un fatto non si presume, e meno poi la scienza di un fatto alieno. Come potrà presumersi, che Rinaldi avesse notizia, o del conto corrente, o del giro della Cambiale Marzari; che erano pur questi affari particolari fra il Lampronti, ed il Sacerdoti, preventivi alla Società Lampronti, e Rinaldi, e che niuna relazione avevano colla medesima?

Finalmente è noto, che una presunzione resta vinta da altre presunzioni, o congetture in contrario. E fortissime insuperabili non mancano nel caso nostro. Abbiamo già riflettuto superiormente, che appena accaduta la morte di Lampronti, Sacerdoti come Capo Creditore del Patrimonio oberato si impadronì di tutti li Recapiti, e Libri spettanti al Patrimonio medesimo: Se fosse vero però che Lampronti avesse data notizia a Rinaldi della qualità delle rimesse fattegli dal Sacerdoti, tal cosa non potrebbe non emergere o dalle Lettere di Lampronti stesso a Rinaldi, o dalle Lettere responsive di Rinaldi a Lampronti. E perchè dunque non ha il Signor Sacerdoti prodotto

il *Copia Lettere* dello Stato Lampronti? Perchè non ha prodotte le Lettere responsive Originali di Rinaldi, che pur tutte sono cadute in di Lui mani? Perchè contentarsi di una semplice, sterile, inefficace presunzione, quando, ove reggesse il fatto, aveva in suo potere le armi onde offendere?

Nè si dica che un' argomento, o almeno un indizio della controversa scienza si deduce dal suddetto *Recapito B.*, che li Signori Contradditori volevano produrre nel Giudizio di terza Istanza. Questo Recapito contiene un Progetto, che Rinaldi fece allo Stato Lampronti prima di conoscere la qualità delle rimesse fatte da Sacerdoti, progetto, con cui il Rinaldi invitava li Creditori del suddetto Stato decotto a determinarsi per la prosecuzione, o scioglimento della Società, progetto in fine, che fu dal Rinaldi insinuato agli Atti di quella Pretura di Ferrara, e che si disse per errore dagli Avversarj essersi trovato fra i libri della Amministrazione del Patrimonio Lampronti.

Che Rinaldi ignorasse, quando fece il suddetto Progetto, la qualità delle rimesse, risulta dal Progetto medesimo. Anzi, se imparzialmente se ne esamini il tenore, si conoscerà che Rinaldi in quello suppone di buona fede, che Sacerdoti avesse onestamente operato, e che a termini dell' assunto impegno versato avesse nella Cassa Sociale li Scudi 10. mila in effettivo contante, e non assoluto Lampronti da' conti particolari fra di loro, che non poteva esser questa una buona moneta da spendere a pagamento del debito verso la Repubblica Francese: Se Rinaldi avesse conosciuto il riprovevole giro di Sacerdoti, come avrebbe mai detto sul bel principio del Foglio di Progetto = 1797. *ai* 5. *Decembre Incassati dal Sig. Emanuele Sacerdoti di Modena come da Scrittura stipulata il dì suddetto Scudi* 10000*?* = Dunque

supponeva Egli l' effettivo incasso delli Scudi 10. mila. E tanto ciò è vero quanto che sapendo Rinaldi, che alla Repubblica Francese erano stati pagati Scudi 8400, riteneva per certo, che nella Cassa sociale rimanessero ancora Scudi 1600. E però soggiugne = *Restati in mano del suddetto Scudi* 1600. =

Ove però Rinaldi seppe, che Sacerdoti non aveva fatto mutuo alla Società, che di soli Scudi 3638. 96. 4. restituì questa somma coi relativi suoi supporti, ed essendosi ricusato a restituire la ulteriore somma delli Scudi 6361. 3. 8., che la Società non aveva incassati, ne ottenne favorevole Re-Giudicata sostenuta da quei validissimi fondamenti di fatto, e di diritto, che sono accennati nelle conformi Sentenze, che Noi abbiamo procurato di sviluppare nella presente Allegazione, e che determineranno, come si lusinga, ed implora l' ornatissimo nostro Cliente, cotesta Suprema Corte di Cassazione a rigettare il contrario non meno insussistente, che temerario imprudentissimo Ricorso.

Laonde &c. salvo &c.

GIOVANNI AVVOCATO VICINI.

FRANCESCO DOTT. GUALANDI PATROCINATORE.

89438